

**Circolare n°:** 35/2017

**Oggetto:** *La trasmissione delle lettere di compliance IVA e degli avvisi bonari*

**Sommario:** Il DL n. 50/2017, dello scorso aprile, ha introdotto l'obbligo di invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. L'Agenzia delle Entrate, a seguito della ricezione del file, esegue dei controlli per verificare la coerenza dei versamenti effettuati rispetto ai dati indicati nelle comunicazioni.

**In caso di anomalie l'Agenzia informa il contribuente attraverso una lettera di compliance.**

**Contenuto:** \_\_\_\_\_

La lettera di *compliance* vuole spingere il contribuente a ravvedere spontaneamente il proprio debito anziché attendere il recupero coattivo, che si avvia generalmente tramite l'avviso bonario.

**Scopo della presente circolare è quello di evidenziare gli effetti dei nuovi adempimenti sulle modalità di recupero degli omessi versamenti.**

**Indice:** \_\_\_\_\_

P.1 ————— LETTERE DI COMPLIANCE

P.2 ————— AVVISI BONARI E ISCRIZIONE A RUOLO

**LETTERE DI COMPLIANCE:** \_\_\_\_\_

La prima segnalazione è inviata dall'agenzia a mezzo PEC, invitando il contribuente a verificare nel cassetto fiscale le anomalie ravvisate nel versamento dell'IVA.

**Nel caso in cui il versamento non sia stato effettuato**, il contribuente potrà utilizzare lo strumento del ravvedimento operoso, applicando una sanzione pari:

- a. All'1,67% se il mancato versamento avviene tra il 31esimo e il 90esimo giorno dalla scadenza;
- b. Al 3,75% per le violazioni oltre il 91esimo giorno dalla scadenza.

Qualora il contribuente, a seguito della ricezione, ritenga che l'avviso di anomalia sia stato emesso erroneamente, potrà segnalare tale circostanza direttamente all'ufficio dell'Agenzia o mediante il call center disponibile sul sito delle Entrate.

#### **AVVISI BONARI E ISCRIZIONE A RUOLO:**

---

Se il contribuente non aderisce alla *compliance*, l'Agenzia provvede a notificare, a mezzo PEC, l'avviso bonario ai sensi dell'art 54 bis DPR 633/1972. L'avviso, elaborato a seguito dell'incrocio dei dati contenuti nelle liquidazioni periodiche rispetto ai versamenti effettuati, è inviato in tutti quei casi in cui l'Agenzia riscontra uno scostamento tra Iva a debito e imposta versata.

La notifica dell'avviso interrompe i termini per poter utilizzare lo strumento del ravvedimento operoso per regolarizzare l'inadempimento.

Sarà comunque possibile beneficiare della riduzione a 1/3 della sanzione prevista (30%), effettuando il versamento entro 30gg dal ricevimento della comunicazione, anche mediante rateazione:

- in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo;
- in un massimo di 20 rate trimestrali di analogo importo, qualora il debito superi i 5.000 euro.

In caso di mancato pagamento a seguito della ricezione dell'avviso bonario, o di versamento della prima rata, l'importo dovuto è iscritto a ruolo (con ulteriore aggravio di interessi, sanzioni e aggi di riscossione).

*Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.*

*Cordiali saluti*

**Studio Brunello e Partner**  
**Dr. Fabio Pavan**